

L'**UNIVERSITÀ DI PISA** (di seguito denominata Università) CF 80003670504, con sede legale in Pisa, Lungarno Pacinotti 43/44, rappresentata dal Magnifico Rettore pro tempore, Prof. Massimo Augello, nato a Catanzaro il 8 settembre 1949, autorizzato alla stipula del presente atto con delibera del Senato accademico n. 226 del 17 settembre 2014 e del Consiglio di amministrazione n. 323 del 24 settembre 2014

E

PERINI NAVI S.p.A con sede legale in Viareggio, via Michele Coppino CF/partita IVA 01697130464, rappresentata dall' Ing. Enrico Dell'Artino nato a Monte San Savino (AR) il 24/01/1947,

PREMESSO CHE

- a. L'Università di Pisa intende valorizzare il proprio patrimonio scientifico e tecnologico, favorendo il contatto tra le proprie strutture di ricerca con qualificati Atenei e Centri di ricerca internazionali e con il mondo produttivo;
- b. l'Università intende valorizzare e qualificare la formazione offerta, arricchendo l'attività didattica di significative esperienze teorico-pratiche di tipo specialistico provenienti dalle realtà professionali ed imprenditoriali;
- c. La Perini Navi intende sostenere la ricerca scientifica e tecnologica e le collaborazioni internazionali dell'Università, conscia del valore cruciale di tale attività nella prospettiva dello sviluppo tecnico ed economico, delle ricadute del patrimonio scientifico-culturale dell'Università nel settore della nautica della crescita del territorio;

TUTTO CIÒ PREMESSO, CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1 – Premesse

Le premesse e gli eventuali allegati alla presente convenzione costituiscono parte integrante e sostanziale della stessa.

Art. 2 – Oggetto

L'Università e Perini Navi si propongono di collaborare per le seguenti iniziative:

- a. favorire le attività di ricerca degli studenti dell'Università di Pisa in iniziative nel campo della progettazione, costruzione e conduzione di prototipi di natanti a vela o altro tipo di propulsione ad alto contenuto innovativo.
- b. favorire le collaborazioni scientifiche dei ricercatori dell'Università di Pisa con prestigiosi Atenei o Politecnici internazionali relative al settore della nautica con particolare riferimento all'informatica, sensoristica, robotica, domotica, materiali, ecc.
- c. realizzare stage professionalizzanti di studenti, laureandi e dottorandi dell'Università di Pisa presso la Perini Navi;



d. Ogni altra attività di trasferimento scientifico-culturale-professionale e di sostegno reciproco ritenuto di interesse comune.

Per attuare le iniziative pattuite tra le Parti in base alla presente Convenzione, potranno essere stipulati con dipartimenti universitari e/o consorzi partecipati dall'Università contratti su singoli progetti di ricerca.

Art. 3 Referenti

Per l'attuazione dell'attività dell'accordo ciascuna delle parti può designare uno o più referenti al fine di definire congiuntamente l'andamento dell'accordo stesso verificando periodicamente la sua realizzazione.

Art. 4 Obbligo delle parti

In funzione delle attività specifiche poste in essere saranno definiti gli impegni di ciascuna parte con riferimento a oneri finanziari e a risorse messe a disposizione (personale, attrezzature, locali ecc.).

Art. 5 Accordi attuativi

La collaborazione tra l'Università e Perini Navi è attuata tramite la stipula di appositi accordi nel rispetto della presente convenzione.

Gli accordi attuativi disciplinano in particolare gli aspetti di natura tecnico scientifica, organizzativa, gestionale e finanziaria, precisano gli impegni di cui all'articolo 4 e individuano le strutture di ciascuna delle parti alle quali detti oneri dovranno essere imputati.

Art. 6 Oneri Finanziari

Gli oneri finanziari verranno definiti per ciascun apposito accordo.

Art. 7 Diritti di Proprietà intellettuale

Eventuali diritti nascenti dalle invenzioni e dalla proprietà intellettuali sviluppati nell'ambito della presente convenzione saranno regolati dalla normativa vigente in materia e dal Regolamento di Ateneo sulle invenzioni.

Art. 8 Durata ed eventuale rinnovo

La presente Convenzione ha una durata tre anni a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso ed è rinnovabile a seguito di accordo scritto tra le parti per ugual periodo, salvo eventuale disdetta da comunicare per atto scritto tre mesi prima dalla scadenza.

È fatta salva la conclusione delle attività in essere al momento della scadenza della Convenzione.

È facoltà delle parti di recedere unilateralmente mediante comunicazione scritta, fermo restando quanto previsto al comma 2 .

Art. 9 Trattamento dei dati personali

Le parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all'espletamento di attività riconducibili alla presente convenzione e agli accordi attuativi di cui all'art. 5, in conformità alla normativa vigente.

Art. 10 Controversie



Per eventuali controversie che dovessero insorgere tra le Parti nel corso dell'esecuzione del presente accordo è competente in via esclusiva il Foro di Pisa.

Art. 11 Registrazione e Bollo

Le spese di bollo sono a carico di ciascuna delle Parti firmatarie della Convenzione. Il presente atto verrà registrato solo in caso d'uso a cura e spese di chi abbia interesse, ai sensi dell'art. 4 della Tariffa II allegata al DPR 131/86 e successive modifiche.

Pisa, 9/10/2014

Per l'Università di Pisa
Il Rettore - Prof. Massimo Augello



Per Perini Navi
CEO - Ing. Enrico Dell'Artino


